

Proposta di legge

Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Relazione illustrativa

Con la presente proposta si intende dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 793 a 799 della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che prevedono, entro il 30 giugno 2018, il completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego. Contestualmente si prevede il consolidamento delle relative attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al d. lgs. 150/2015.

La proposta di legge è così articolata:

- il Capo I contiene disposizioni di modifica testuale della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), con le quali viene ridata efficacia, con un contestuale aggiornamento, alle norme relative alla disciplina dell'Agenzia regionale per il lavoro, che erano state sospese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 30, comma 2 della l.r. 82/2015.
- il Capo II detta le norme per il trasferimento di personale, beni e rapporti dalle Province e dalla Città metropolitana all'Agenzia;
- il Capo III detta le disposizioni finali.

Art. 1: sostituisce l'articolo 20 della l.r. 32/2002 alla luce delle disposizioni dettate dal d.lgs. 150/2015 e del mutato assetto istituzionale.

Art. 2: sostituisce l'art. 21 della l.r. 32/2002 individuando le funzioni della Regione, che sono prevalentemente di carattere programmatico e di definizione delle strategie relative alle politiche del lavoro, garantendone l'integrazione con le politiche per l'istruzione e la formazione.

Art. 3: modifica l'art. 21 bis della l.r. 32/2002 prevedendo l'attribuzione della titolarità delle convenzioni ivi disciplinate all'Agenzia regionale per il lavoro.

Art. 4: modifica l'art. 21 ter della l.r. 32/2002 introducendo un adeguamento alla denominazione dell'Agenzia.

Art. 5: sostituisce l'art. 21 quater della l.r. 32/2002 definendo le funzioni, di carattere prevalentemente gestionale, attribuite all'Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale.

Art. 6: sostituisce l'art. 21 quinquies della l.r. 32/2002 ridefinendo l'articolazione organizzativa dell'Agenzia, che avrà la sede centrale a Firenze.

Art. 7: integra l'art. 21 sexies della l.r. 32/2002 introducendo il riferimento alle disposizioni della l.r. 5/2008 in materia di nomine di competenza della Regione, analogamente a quanto previsto nelle leggi istitutive degli altri enti dipendenti regionali.

Art. 8: sostituisce l'art. 21 septies della l.r. 32/2002, adeguando la disciplina relativa alla nomina e al rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia a quanto previsto nelle leggi istitutive degli altri enti dipendenti regionali.

Art. 9: modifica l'art. 21 octies della l.r. 32/2002 introducendo adeguamenti alle attribuzioni del direttore.

Art. 10: modifica l'art. 21 nonies della l.r. 32/2002 adeguando le disposizioni relative alla nomina e alla disciplina del collegio dei revisori a quanto previsto nelle leggi istitutive degli altri enti dipendenti regionali.

Art. 11: introduce l'art. 21 nonies 1 avente ad oggetto il piano della qualità della prestazione organizzativa.

Art. 12: introduce modifiche all'art. 21 decies della l.r. 32/2002 relative alla tempistica per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, degli indirizzi per la redazione della proposta di programma annuale delle attività e alle modalità di approvazione del programma stesso, in coerenza con quanto disciplinato per gli altri enti dipendenti dalla l.r. 5/2017 (Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house).

Art. 13: sostituisce l'art. 21 duodecies della l.r. 32/2002 avente ad oggetto "Bilanci e contabilità", in coerenza con quanto disciplinato per gli altri enti dipendenti dalla citata l.r. 5/2017.

Art. 14: sostituisce l'art. 21 terdecies della l.r. 32/2002 aggiornandone i contenuti al mutato contesto istituzionale e normativo.

Art. 15: inserisce l'art. 21 terdecies 1 avente ad oggetto il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia.

Art. 16: sostituisce l'art. 21 quaterdecies della l.r. 32/2002 definendo il patrimonio dell'Agenzia.

Art. 17: sostituisce l'art. 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002 prevedendo l'applicazione del CCNL del comparto funzioni locali a tutto il personale dell'Agenzia, così come garantito al punto 5 dell'accordo sindacale siglato il 28 marzo 2018 tra l'Amministrazione della Regione Toscana e le OOSS di categoria, che prevede l'adeguamento del trattamento economico accessorio e il processo di stabilizzazione per il personale a tempo determinato.

Art. 18: introduce un correttivo tecnico all'art. 23 della l.r. 32/2002 avente ad oggetto la Commissione regionale permanente tripartita.

Art. 19: modifica l'art. 25 della l.r. 32/2002 al fine di sopprimere la Commissione provinciale tripartita, non più operante, e di adeguare l'istituzione dei comitati tecnici per il collocamento dei disabili alla nuova realtà territoriale.

Art. 20: abroga due commi dell'art. 29 della l.r. 32/2002 alla luce del mutato quadro istituzionale

Art. 21: dispone sul trasferimento di personale dalle Province e dalla Città metropolitana all'Agenzia a decorrere dal 28 giugno 2018, che corrisponde a quello già elencato nominativamente nelle convenzioni stipulate tra la Regione Toscana, le Province e la Città metropolitana.

Trattasi, in sostanza, del personale che le Province e la Città metropolitana avevano indicato alla Regione in quanto collocato dagli stessi enti locali in soprannumero ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si prevede inoltre il subentro dell'Agenzia nei contratti di lavoro a tempo determinato con qualifica dirigenziale, come risultanti dalle medesime convenzioni richiamate dal comma 1. Le norme sono dettate al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei servizi per il lavoro.

Art. 22: dispone sulla determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale del comparto e dei dirigenti.

Art. 23: detta disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito, prevedendo, fino al termine previsto per le procedure di attribuzione delle posizioni organizzative, il mantenimento della titolarità dell'incarico di posizione organizzativa e delle indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute alla data del trasferimento, nonché della retribuzione di cui all'art. 27 del CCNL 23 dicembre 1999 riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle Amministrazioni di provenienza al personale trasferito.

Art. 24: disciplina le stabilizzazioni previste dall'art. 1, comma 796, della l. 205/2017, che riguarderanno il personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni stipulate tra Regione, Province e Città metropolitana in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo.

Art. 25: dispone la cessazione degli uffici comuni costituiti ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 e la successione nei procedimenti e nelle attività in corso.

In particolare, per la conclusione delle attività e dei procedimenti che restano nella competenza degli enti locali, è stabilito che l'Agenzia provveda a concedere personale in avvalimento gratuito alle amministrazioni interessate.

Art. 26: dispone sulla successione dell'Agenzia nei beni mobili delle amministrazioni locali stabilendo i criteri di identificazione degli stessi, da trasferire a titolo gratuito.

Disposizioni specifiche sono dettate per il trasferimento, sempre a titolo gratuito, all'Agenzia dei software di postazione e di supporto allo svolgimento delle funzioni, nonché sul trasferimento dei software di prodotto a licenza e dei software di prodotto sviluppati dall'ente locale, o di proprietà dello stesso.

Art. 27: dispone sul trasferimento degli archivi e della documentazione, mediante verbale di consegna. Il direttore della direzione regionale competente individua con proprio decreto gli archivi e la documentazione oggetto di trasferimento.

Art. 28: disciplina la successione nei rapporti relativi ai beni immobili. Trattasi di immobili relativi a 53 sedi distribuite sull'intero territorio regionale, articolate in 44 sedi di centri per l'impiego e 9 sedi di servizi territoriali.

Si possono presentare diverse situazioni, che vengono distintamente prese in considerazione con l'obiettivo di assicurare comunque la continuità delle attività, sia nel caso di comuni adempienti agli obblighi posti a loro carico ai sensi dell'art. 3 della l. 56/1987, sia nel caso di parziale o mancato adempimento comunale (utilizzo di immobili di proprietà delle province e della Città metropolitana, o di immobili in locazione da terzi, ecc.).

Art. 29: disciplina il subentro nelle partecipazioni societarie connesse all'esercizio delle funzioni del mercato del lavoro relativamente alle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. s.r.l - Formazione Innovazione Lavoro.

CAPO III

Art. 30: definisce le ulteriori esclusioni dalla successione, che riguardano i rapporti attivi e passivi e i relativi contenziosi, sorti prima del 1° gennaio 2016, e i rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni prima del 1° gennaio 2016.

Art. 31: interviene per prorogare l'efficacia alle convenzioni stipulate tra la Regione, le Province e la Città metropolitana, ai fini del rimborso delle spese sostenute da detti enti fino alla definizione dei rapporti disciplinati dalla presente proposta.

Art. 32: detta le disposizioni finanziarie, a copertura degli oneri previsti dalla proposta.

Art. 33: stabilisce disposizioni per consentire il funzionamento dell'Agenzia in fase di prima applicazione.

Art. 34: prevede la modifica del regolamento di attuazione della l.r. 32/2002 per adeguarlo alle modifiche introdotte con la presente proposta

Art. 35: abroga le disposizioni della l.r. 32/2002 e della l.r. 82/2015 in contrasto con la presente proposta

Art. 36: stabilisce l'entrata in vigore anticipata della legge al fine di consentire l'adozione dei relativi atti di attuazione, in tempo utile con la data del 28 giugno 2018 prevista per il trasferimento del personale.